

## **Sull'applicazione delle nuove regole sulla responsabilità amministrativa**

di Ettore Jorio

La sentenza n. 82 del 5 febbraio 2026 della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti — depositata il 20 febbraio — offre una prima, significativa chiave di lettura della riforma della responsabilità amministrativa introdotta con la legge n. 1/2026. Più precisamente, dell'art. 6, recante disposizioni transitorie.

Il provvedimento legislativo si colloca in un passaggio delicato per il sistema, chiamato a bilanciare l'esigenza di efficienza dell'azione amministrativa con la tutela dell'integrità delle risorse pubbliche, e si segnala per un approccio interpretativo improntato a prudenza e continuità.

Il Collegio, presieduto da Giuseppone con relatore Fava, si è trovato ad affrontare una fattispecie relativa a responsabilità maturata prima dell'entrata in vigore della riforma, dovendo al contempo valutare l'impatto della disciplina transitoria che estende ai giudizi pendenti alcune delle nuove disposizioni. In questo contesto la pronuncia assume rilievo non solo per la soluzione del caso concreto, ma soprattutto per il metodo interpretativo delineato.

La Corte richiama anzitutto i criteri tradizionali — letterale, logico, sistematico e storico — affiancandovi la necessità di una lettura costituzionalmente, convenzionalmente ed eurounitariamente orientata. Il riferimento al modello multilivello delle fonti non introduce elementi di rottura, ma ribadisce un approccio ormai consolidato nella giurisprudenza, volto a garantire la coerenza dell'ordinamento interno con i principi sovranazionali.

In tale prospettiva, la sentenza ricorda la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione, anche d'ufficio, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia. Si tratta tuttavia di una facoltà che il Collegio richiama con misura, senza farne un uso espansivo, preferendo ancorare la decisione a una valutazione puntuale della fattispecie.

Particolarmente significativa è la riflessione sul ruolo della magistratura contabile, definita come “coscienza finanziaria” della Repubblica e istituzione dello Stato-comunità. Una definizione che richiama la funzione di garanzia svolta dalla Corte dei conti non soltanto a tutela dell'apparato amministrativo, ma dell'interesse generale dei cittadini e delle imprese da cui provengono le risorse pubbliche.

Sul piano applicativo, la pronuncia affronta il tema delle nuove previsioni più favorevoli in materia di riduzione della condanna per responsabilità erariale. Pur riconoscendo la ratio della riforma — che mira a distinguere tra comportamenti improntati a diligenza e situazioni di effettiva infedeltà o grave negligenza — la Sezione esclude che tali disposizioni possano tradursi in un depotenziamento automatico e generalizzato dell'azione di responsabilità.

Nel caso esaminato, infatti, il Collegio ravvisa una colpa lieve o lievissima e ritiene di non dover fare ricorso a un'applicazione automatica del potere riduttivo, sottolineando come quest'ultimo debba mantenere natura facoltativa e richiedere una valutazione discrezionale e concreta. L'interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata, osserva la Corte, non può essere intesa come un meccanismo che imponga soluzioni standardizzate, ma come uno strumento che rafforza la responsabilità del giudice nel valutare il singolo caso.

La decisione si inserisce dunque in una linea di sostanziale cautela, che evita letture eccessivamente innovative della riforma e privilegia la continuità con i

principi tradizionali della responsabilità amministrativa. Ne emerge un orientamento che sembra voler preservare l'effettività della tutela erariale, evitando al contempo irrigidimenti applicativi e automatismi.

In attesa di ulteriori pronunce che contribuiranno a definire il quadro interpretativo, la sentenza offre un primo segnale di stabilizzazione del sistema: la riforma viene letta come strumento di affinamento, non di ridimensionamento, della funzione di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche. Un approccio che appare coerente con la natura della giurisdizione contabile e con l'esigenza di mantenere un equilibrio tra responsabilità e buon andamento dell'amministrazione.